



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

REGOLAMENTO

“AZZURRI”

Testo approvato dal Consiglio Federale della FIHP con delibera n°. 31 del 29 marzo 1996 e dal Presidente del C.O.N.I. con delibera prot. n°. 003718/224 del 18 settembre 1996.

Articolo 1.

DEFINIZIONE DI ATLETA “AZZURRO”

1. La qualifica di “Azzurro” è riconosciuta esclusivamente agli atleti che, su designazione dei competenti Organi Federali, partecipano effettivamente ai Campionati Europei e Mondiali o a manifestazioni internazionali ufficiali della Squadra Nazionale.
2. La partecipazione in rappresentative di categoria non comporta l’acquisizione della qualifica di “Azzurro”.

Articolo 2.

FORMAZIONE DELLE SQUADRE AZZURRE

1. Sono considerate Squadre Azzurre quelle formate dai competenti Organi Federali per le manifestazioni indicate al comma 1 dell’art. 1, composte da atleti appartenenti alle fasce di età previste dai regolamenti internazionali, scelti nell’intero territorio nazionale.
2. La composizione delle Squadre Azzurre è di competenza del Consiglio Federale su proposta delle Commissioni Tecniche di Settore.
3. Nel designare i componenti le Squadre Azzurre, si dovrà tener conto non soltanto dei valori atletici, ma anche di quelli morali e disciplinari.

Articolo 3.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

1. Una Squadra Azzurra è formata, di norma da:
 - a) un Rappresentante ufficiale della Federazione;
 - b) un dirigente tecnico;
 - c) un membro della Segreteria Generale;
 - d) uno o più allenatori e tecnici federali;
 - e) gli atleti titolari;
 - f) gli eventuali atleti di riserva;
 - g) un medico;
 - h) un massaggiatore.
2. Il Presidente è il Rappresentante Ufficiale della Federazione. In caso di impedimento può delegare in sua vece un altro Dirigente Federale. Il Rappresentante ufficiale della Federazione assolve a tutte le funzioni di rappresentanza e tiene i necessari rapporti con le Autorità sportive e non sportive straniere. Egli ha la direzione generale della Squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare, dal momento del concentramento a quello dello scioglimento della comitiva. Tutti i componenti la Squadra sono rigorosamente tenuti ad eseguirne le disposizioni.
3. Il Dirigente Tecnico è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli atleti sul campo di gara.
4. Il componente la Segreteria Generale ha funzioni amministrative, alle dirette dipendenze del Rappresentante ufficiale della Federazione ed in stretta collaborazione con il Dirigente Tecnico. Inoltre ha la cura diretta degli aspetti logistici, secondo le direttive e le deliberazioni federali.
5. L’Allenatore è un collaboratore del Dirigente Tecnico.

6. Gli atleti di “riserva” seguono tutte le disposizioni riguardanti i titolari e si tengono pronti a sostituirli, in caso di necessità, a giudizio insindacabile del Dirigente Tecnico.

Ove i competenti regolamenti internazionali prevedano la presenza di “riserve”, queste saranno considerate a tutti gli effetti atleti “Azzurri”.

7. Il Medico ha il compito di fornire l’assistenza sanitaria ai componenti la Squadra e di collaborazione con il Dirigente Tecnico.

8. Il massaggiatore ha il compito di assistere gli atleti, nell’ambito delle sue mansioni.

9. Per ogni trasferta sarà redatta a cura del Dirigente Responsabile una relazione sugli aspetti tecnici, logistici, amministrativi e sul comportamento dei componenti la Squadra.

Articolo 4.

DIVISA

1. L’abbigliamento delle Squadre Azzurre si compone di una tenuta di rappresentanza e di una tenuta da lavoro e di una eventuale divisa federale.

2. La tenuta di gara è costituita da:

- a) maglia azzurra o body con scudetto tricolore;
- b) calzoncini bianchi;
- c) tuta con la scritta “Italia”;
- d) calzature ed altri accessori da riposo.

3. La Maglia Azzurra o il body vengono forniti per le manifestazioni ufficiali, dalla Federazione e lasciata in dono agli “Azzurri”.

La tuta di rappresentanza viene fornita dalla Federazione ogni due anni e rimane in dotazione all’atleta. L’uso di essa è regolato da norme che vengono emanate dalla Presidenza Federale. Coloro che la smarrissero o la rendessero inservibile, prima dello scadere dei due anni, saranno tenuti ad acquistarne un’altra a loro spese.

La tuta da lavoro ed il materiale di consumo vengono sostituiti annualmente.

4. Qualora sia prescritta una divisa federale, essa verrà fornita dalla Federazione a tutti i componenti la Squadra, che saranno tenuti ad indossarla dal momento della convocazione fino al momento dello scioglimento della Squadra stessa, eccezion fatta naturalmente, per gli atleti, per i momenti in cui indossano la tenuta di gara.

Gli atleti azzurri hanno l’obbligo di indossare esclusivamente l’abbigliamento ed i materiali tecnici, compresi i pattini, se forniti dalla Federazione.

5. La tenuta di gara può essere indossata solo in occasione di manifestazioni ufficiali alle quali l’atleta sia convocato dalla Federazione.

Articolo 5.

CAPITANO DELLA SQUADRA

1. Il Consiglio Federale designerà su proposta della Commissione di Settore, di volta in volta, il Capitano della Squadra Azzurra, scegliendolo fra gli atleti compresi nella Squadra stessa, che, oltre a spiccati requisiti di ordine morale, abbiano avuto un certo numero di presenze in Squadra Nazionale od abbiano acquisito le maggiori benemeritenze per eccellenza di risultati.

2. La qualifica di Capitano della Squadra Azzurra costituisce titolo di altissimo onore ed impegna chi ne è insignito ad essere di alto esempio ai propri compagni.

3. Le funzioni del Capitano sono quelle di rappresentanza nelle cerimonie sul campo, di assistenza morale agli altri atleti, di rispettosa e disciplinata esposizione ai dirigenti della Squadra delle esigenze e delle necessità degli atleti.

Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra.

Articolo 6.

ALFIERE DELLA SQUADRA

1. L'atleta più giovane di età facente parte della Squadra, sarà di volta in volta designato al ruolo di alfiere.

2. Compito dell'alfiere è quello di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate o cerimonie ufficiali.

Articolo 7.

DOVERI DEGLI ATLETI "AZZURRI"

1. L'onore di vestire la Maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati alla F.I.H.P.

2. Tutti gli atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione per allenamenti, per controlli, per selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali.

3. L'atleta che senza un giustificato e documentato motivo :

- a) non da la propria adesione o disponibilità alle convocazioni Federali;
- b) non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la propria disponibilità;
- c) si ritira o abbandona la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica;
- d) venga allontanato dal raduno o dalla manifestazione agonistica dai responsabili federali;

sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso, fatti salvi i provvedimenti tecnici assunti dai competenti Organi o Organismi Federali.

Le Società di appartenenza degli atleti convocati sono tenute a tenere i contatti tra gli atleti e gli Organi Federali competenti.

Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere accompagnate da idonea certificazione che verrà trasmessa al medico del Settore per l'adozione di eventuali specifiche terapie ai fini della preparazione sportiva.

Durante il periodo del raduno nessun convocato potrà disputare con la propria Società attività agonistica di qualsiasi genere, se non espressamente autorizzato.

La Società che si rende direttamente o indirettamente responsabile dell'assenza dell'atleta convocato, sarà anch'essa deferita agli Organi Disciplinari.

4. Le Società sono tenute a far rispettare dai propri atleti le disposizioni federali al riguardo ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei tecnici preposti alla preparazione delle Squadre Azzurre.

5. Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l'atleta assume l'obbligo della più assoluta disciplina e dell'osservanza delle disposizioni Federali e del Rappresentante ufficiale della Federazione.

6. L'atleta "Azzurro" deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione, affrontando le competizioni con animo forte e con lealtà e cavalleria ed impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.

7. La qualifica di "Azzurro" costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 8.

DIRITTI DEGLI "AZZURRI"

1. Tutti gli atleti "Azzurri" saranno iscritti in un Albo d'Onore, conservato presso la F.I.H.P..
2. Gli atleti "Azzurri" hanno diritto di fregiarsi di uno speciale distintivo tricolore, che verrà loro donato dalla Federazione.
3. Gli atleti "Azzurri" riceveranno altresì dalla Federazione una speciale tessera di riconoscimento, che darà loro diritto di libero accesso in tutte le manifestazioni di pattinaggio che si svolgono in Italia, organizzate dalla F.I.H.P., dai suoi organi o da Enti affiliati.
4. Gli atleti "Azzurri" potranno altresì fruire di eventuali particolari agevolazioni stabilite dal Consiglio Federale o indicate dai regolamenti federali.

Articolo 9.

VESTIZIONE E GIURAMENTO

1. L'atleta che, per la prima volta, è chiamato a far parte della Squadra Nazionale, riceverà dal Rappresentante ufficiale della Federazione la Maglia Azzurra, alla presenza del Capitano.
2. Indossata la Maglia Azzurra, egli pronuncerà il giuramento con la seguente formula: *"Giuro di lottare con ogni mia energia fisica e morale e con assoluta lealtà, per l'onore della Maglia Azzurra che è il simbolo sportivo della mia Patria"*.